



CITTÁ DI SORSO

Provincia di Sassari

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 30/06/2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'anno 2025, addì **30** del mese di **Giugno**, alle ore **10.30**, in Sorso e nella sala delle adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri,

	P	A		P	A
DEMELAS FABRIZIO	X		DELRIO MARIA GIOVANNA	X	
BASCIU FEDERICO		X	SIAS MARIA PAOLA	X	
CAMBONI SERENA	X		ROGGIO ALFREDO	X	
MANGATIA ANDREA	X		FIorentINO CHIARA	X	
SINI SERENA	X		CASULA SERENA	X	
DELOGU AGOSTINO	X				
IDINI FABIO	X				
BATTISTELLI VALENTINA	X				
PERU ANTONELLO		X			
SECHI FRANCESCO	X				
ZAPPINO EMILIANO	X				
PINTUS ANTONELLA	X				
Totale Presenti:	15		Totale Assenti:	2	

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SECHI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Cattari Nicolina.

Il Presidente del Consiglio Comunale Introduce l'argomento all'ordine del giorno e dà la parola all'Assessore Serena Sini, competente in materia, che illustra gli interventi oggetto della presente deliberazione come integralmente disponibile, in forza della registrazione digitale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dalla Dirigente del Settore 1;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- l'art. 151, comma 1, del TUEL - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all'art.1, comma 639 e seguenti, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da:

- 1) Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
- 2) Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- 3) Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati e aree fabbricabili;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) i quali contengono la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI;

VISTO altresì che la medesima Legge 27 dicembre 2013 n.147, all'art.1, comma 652, prevede deroghe ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.

CONSIDERATA la deliberazione di ARERA in data 31 ottobre 2019, n. 443 (MTR-1) avente ad oggetto: *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021”* ed il relativo allegato A) *“Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”*.

VISTA la deliberazione di ARERA in data 3 agosto 2021, n. 363 (MTR-2) avente ad oggetto: *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022 -2025”* ed il relativo allegato A) *“Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025”*.

VISTA la deliberazione di ARERA in data 3 agosto 2023, n. 389 (MTR-2) avente ad oggetto: *“Aggiornamento Biennale (2024-2025) Del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF ARERA ha il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-25 recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025”*, introducendo una

regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'MTR-2 il PEF deve ora essere caratterizzato da un orizzonte pluriennale (2022-2025), al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario (definizione del fabbisogno di investimenti e pianificazione degli interventi secondo quanto disposto da pianificazione regionale e programmazione nazionale). Il PEF dovrà essere aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento. Resta ferma la possibilità di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'ETC, ma solo al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF.
- all'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF risultano previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1).
- il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente (in Sardegna gli stessi Comuni in mancanza dell'istituzione dell'EGATO regionale) assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 7.5).
- nella delibera 389/2023 ARERA ha deciso di tenere conto solo dei rilievi operati nella Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/2023 ed ora al gestore del servizio può eventualmente dimostrare che, in base alle fonte documentali obbligatorie, dal confronto dei costi dei bilanci del 2021 rispetto ai costi consuntivati nel bilancio 2022, (ed analogamente per i bilanci 2022 ed il bilancio 2023 non appena disponibile) può dimostrare di avere effettivamente "sostenuto" a fronte "maggiori oneri per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione" un incremento dei costi superiore al tasso di inflazione programmato già riconosciuto pari all'1,7% per gli anni 2022 e 2023. Se il gestore dimostra che tali oneri non sono stati già assorbiti per intero dal suddetto incremento dell'1,7% allora si può utilizzare l'indice CRI per incrementare i costi da riconoscere nel periodo 2022-2023.

VISTA la delibera n. 386/2023/R/rif con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

TENUTO conto che [con DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 pubblicato a metà marzo](#), è stato introdotto il "bonus sociale rifiuti";

PRESO atto che a fornire indicazioni su questa agevolazione è stata l'ARERA (*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*) con la delibera n. 133/2025, anche se ad oggi non si conoscono ancora le regole di erogazione per i soggetti che ne avranno diritto;

DATO atto che la predetta delibera ARERA n. 133/2025 ha introdotto la componente perequativa UR3 da sei euro a utenza per finanziare il bonus sociale Tari integrando l'allegato A della delibera n. 386/2023,

disciplinante le altre due componenti perequative entrate in vigore nel 2024, ovvero quella relativa ai rifiuti accidentalmente pescati (UR1) e agli eventi eccezionali e calamitosi (UR2);

ATTESO che entro la scadenza della 4° rata, avuto conoscenza delle predette regole e degli aventi diritto del cosiddetto “**bonus sociale rifiuti**”, sarà cura del servizio tributi trasmettere ai percettori del bonus sociale una informativa concernente lo storno del 25% su quanto già richiesto a titolo di TARI considerando un ricalcolo dell’ultima rata.

DATO ATTO che l’istituzione delle due suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a tre casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all’interno di un’area compresa nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari (Ur1);
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi (Ur2);
3. copertura dei costi inerenti al cosiddetto “**bonus sociale rifiuti**” riconosciuto agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate (Ur3);

CONSIDERATO che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO CHE in ragione dell’istituzione delle due componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l’emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l’importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,10 per ogni utenza presente nell’avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,50 per ogni utenza presente nell’avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur3, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 6,00 per ogni utenza presente nell’avviso di pagamento;

TENUTO conto che con la successiva determinazione 1/2023/R/RIF, l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, e sono stati forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

CONSIDERATO che in Sardegna il ruolo dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) è assegnato agli stessi Comuni.

RICHIAMATA la precedente deliberazione con la quale si stabilivano le tariffe della TARI per l’anno 2024;

VISTO il Piano Economico Finanziario della TARI per il periodo 2024-2025, predisposto dall’amministrazione comunale quale ETC al netto delle Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 (il contributo del MIUR per gli istituti scolastici) che presenta un costo totale per l’**anno 2025** di € **2.829.458**, suddivisi in € **499.713** di quota fissa e € **2.329.744** di quota variabile;

CONSIDERATO CHE il Regolamento per la TARI modificato in data 30/05/2022 con Deliberazione 43/2022 attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e variabile;
- determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i coefficienti Ka e Kb;
- determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc;

- stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche;
- determinare la percentuale di acconto dell'importo annuo dovuto;
- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio;

EVIDENZIATO CHE l'attuale formulazione del comma 652 della legge 147/2013 disciplina che “*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”.

CONSIDERATO CHE ARERA non ha ancora disciplinato il nuovo metodo di determinazione delle tariffe, per cui vige ancora la deroga dei coefficienti di produttività del DPR 158/1999.

RITENUTO pertanto necessario, in base al nuovo metodo tariffario ARERA:

- ripartire il costo totale del servizio in **73,15%** per le utenze domestiche e **26,85%** per le utenze non domestiche sulla base della stima del volume dei rifiuti prodotti da ciascuna categoria;
- stabilire i coefficienti Ka e Kb entro i valori minimo e massimo indicati dalla normativa di riferimento tenendo conto della succitata deroga del 50% rispetto ai valori minimi e massimi;
- determinare i coefficienti Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R.27 aprile 1999, n. 158 tenendo conto della succitata deroga del 50% rispetto ai valori minimi e massimi;
- approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale, a per le utenze domestiche e non domestiche, come da tabelle che seguono:

TARI 2025 - PARTE FISSA – UTENZE DOMESTICHE			
CAT.	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Ka	TARIFFA FISSA* 2025 €/mq.
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,81	€ 0,349
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,94	€ 0,405
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,02	€ 0,440
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,09	€ 0,470
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,1	€ 0,474
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,06	€ 0,457

* al netto del tributo ambientale TEFA

TARI 2025 - PARTE VARIABILE – UTENZE DOMESTICHE			
CAT.	DESCRIZIONE	COEFFIC.	TARIFFA VARIAB. 2025 €/anno
1	Nucleo fam. con 1 comp.	0,91	€ 144,633
2	Nucleo fam. con 2 comp	1,40	€ 222,025
3	Nucleo fam. con 3 comp	1,51	€ 239,470
4	Nucleo fam. con 4 comp	1,80	€ 285,460
5	Nucleo fam. con 5 comp	2,18	€ 345,566
6	Nucleo fam. con 6 o più comp	2,40	€ 380,455

TARI 2025 - QUOTA - UTENZE NON DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	COEFF. Kc	TARIFFA FISSA* 2025 €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	0,361
2	Cinematografi e teatri	0,47	0,269
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	0,252
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,424
5	Stabilimenti balneari	0,59	0,338
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	0,327
7	Alberghi con ristorante	1,41	0,808
8	Alberghi senza ristorante	1,08	0,619
9	Case di cura e riposo	1,09	0,624
10	Ospedali	1,43	0,819
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	0,670
12	Banche ed istituti di credito	0,79	0,453
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	0,647
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	0,859
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	0,521
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,67	0,957
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	0,859
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	0,596
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	0,791
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	0,539
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	0,527
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,28	5,890
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,33	3,627
24	Bar, caffè, pasticceria	7,36	4,217
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	1,398
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	1,404
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,24	6,440
28	Ipermercati di generi misti	2,73	1,564
29	Banchi di mercato generi alimentari	8,24	4,721
30	Discoteche, night club	1,91	1,094

* al netto del tributo ambientale TEFA

CAT.	DESCRIZIONE	Kd	TARI 2025 €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	8,25	2,970
2	Cinematografi e teatri	3,69	1,330
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	5,85	2,106
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	9,83	3,542

5	Stabilimenti balneari	7,80	2,811
6	Esposizioni, autosaloni	8,06	2,901
7	Alberghi con ristorante	18,68	6,728
8	Alberghi senza ristorante	14,25	5,132
9	Case di cura e riposo	14,43	5,197
10	Ospedali	12,60	4,538
11	Uffici, agenzie, studi professionali	15,45	5,564
12	Banche ed istituti di credito	10,40	3,745
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta..	14,85	5,349
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	19,83	7,142
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	12,00	4,322
16	Banchi di mercato beni durevoli	22,04	7,938
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	13,59	4,895
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro...	13,67	4,924
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	18,15	6,537
20	Attività industriali con capannoni di produzione	12,38	4,459
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	12,17	4,383
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	38,91	14,015
23	Mense, birrerie, amburgherie	83,55	30,092
24	Bar, caffè, pasticceria	24,75	8,914
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi ...	21,50	7,744
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,32	6,598
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,45	17,810
28	Ipermercati di generi misti	23,98	8,637
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,96	10,625
30	Discoteche, night club	25,20	9,076

Alla quota variabile delle UtENZE Domestiche e non Domestiche si possano applicare le seguenti ulteriori riduzioni tipiche ed atipiche finanziate dal Bilancio comunale come da tabella seguente:

RIDUZIONI TIPICHE ED ATIPICHE ANNO 2025

Cod_Rid	Anno	Sintetica Descr. Riduzione	Riduz. tipiche		Riduz. atipiche	
			% Rid. Q.F.	% Rid. Q.V.	% Rid. Q.F.	% Rid. Q.V.
1	2025	Unico occupante riduzione 30%	30,00%	30,00%		
2	2025	Ab. uso stagionale o discontinuo	20,00%	20,00%		
3	2025	Uso stagionale non abitativo	30,00%	30,00%		
4	2025	Cittadini italiani residenti estero	30,00%	30,00%		
5	2025	Agricoltori occupanti parte ab	0,00%	0,00%		
6	2025	Locale uso discontinuo o occasionale	20,00%	20,00%		
7	2025	Abitazioni agro zone non servite	60,00%	60,00%		
8	2025	Smaltimento rifiuti speciali	40,00%	40,00%		
9	2025	Riduzione UD parte variabile	0,00%	10,00%		
10	2025	Riduzione per produzione rifiuti	30,00%	30,00%		
11	2025	Riduzione per produzione rifiuti	20,00%	20,00%		
13	2025	Riduzioni per categoria 22	40,00%	40,00%		
14	2025	Riduzione AIRE 2/3 66%	66,00%	66,00%		
15	2025	Riduzione distanza dal punto di raccolta	5,00%	5,00%		
16	2025	Associazioni 40%	40,00%	40,00%		
17	2025	Riduzione categorie A13 p.fiss	15,03%	0,00%		
18	2025	Riduzione categoria A14 p. var	0,00%	61,05%		
19	2025	Riduzione categoria A17 p. fis	33,00%	33,00%		
20	2025	Riduzione categoria A22 p. fis.	37,00%	0,00%		
21	2025	Riduzione categoria A24 p. fis	33,00%	33,00%		
22	2025	Riduzione categoria A25 p. fis	22,85%	0,00%		
23	2025	Riduzione categoria A27 p. fis.	61,43%	0,00%		
24	2025	Riduzione categoria A22 p. var.	0,00%	70,00%		
25	2025	Riduzione categoria A27 p. var.	0,00%	50,00%		
26	2025	Riduzione per compostaggio domestico	0,00%	7,00%		
27	2025	Riduzione categoria UND ex COV	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%
28	2025	Riduzione categoria UD. ex COV	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%

Alla luce della data di approvazione delle Tariffe TARI 2025 si prevede di modificare la data di scadenza del versamento come determinata dall'art. 16, comma 4, del Regolamento TARI, approvato con Deliberazione 43/2022 in data 30/05/2022, come di seguito indicato:

- Scadenza 1^ rata – 31.07 2025
- Scadenza 2^ rata – 30.09 2025
- Scadenza 3^ rata – 31.10.2025
- Scadenza 4^ rata – 30.11.2025

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.

ACQUISITI in merito alla presente proposta i pareri di regolarità tecnica della Dirigente – Dott.ssa Nicolina Cattari, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n.8 voti favorevoli e n.5 contrari (Delrio, Casula, Fiorentino, Sias, Roggio) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2025, validato da ESPER in data 16/07/2022, presenta un costo totale di € **2.829.457**, suddivisi in € **499.713** di quota fissa e € **2.329.744**;
- **DI RIPARTIRE**, per l'anno 2025, il costo totale del servizio come segue ripartire il costo totale del servizio in **73,15%** per le utenze domestiche e **26,85%** per le utenze non domestiche sulla base della stima del volume dei rifiuti prodotti da ciascuna categoria;
- **DI APPROVARE**, per l'anno 2025, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche, come da tabelle che seguono:

TARI 2025 - PARTE FISSA – UTENZE DOMESTICHE			
CAT.	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Ka	TARIFFA FISSA* 2025 €/mq.
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,81	€ 0,349
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,94	€ 0,405
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,02	€ 0,440
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,09	€ 0,470
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,1	€ 0,474
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,06	€ 0,457

* al netto del tributo ambientale TEFA

TARI 2025 - PARTE VARIABILE – UTENZE DOMESTICHE			
CAT.	DESCRIZIONE	COEFFIC. Kb	TARIFFA VARIAB. 2025 €/anno
1	Nucleo fam. con 1 comp.	0,91	€ 144,633
2	Nucleo fam. con 2 comp	1,40	€ 222,025
3	Nucleo fam. con 3 comp	1,51	€ 239,470
4	Nucleo fam. con 4 comp	1,80	€ 285,460
5	Nucleo fam. con 5 comp	2,18	€ 345,566
6	Nucleo fam. con 6 o più comp	2,40	€ 380,455

TARI 2025 - QUOTA - UTENZE NON DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	COEFF. Kc	TARIFFA FISSA* €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	0,361
2	Cinematografi e teatri	0,47	0,269
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	0,252
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,424
5	Stabilimenti balneari	0,59	0,338
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	0,327
7	Alberghi con ristorante	1,41	0,808
8	Alberghi senza ristorante	1,08	0,619
9	Case di cura e riposo	1,09	0,624
10	Ospedali	1,43	0,819
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	0,670
12	Banche ed istituti di credito	0,79	0,453
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	0,647
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	0,859
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	0,521
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,67	0,957
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	0,859
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	0,596
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	0,791
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	0,539
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	0,527
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,28	5,890
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,33	3,627
24	Bar, caffè, pasticceria	7,36	4,217
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	1,398
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	1,404
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,24	6,440
28	Ipermercati di generi misti	2,73	1,564
29	Banchi di mercato generi alimentari	8,24	4,721
30	Discoteche, night club	1,91	1,094

* al netto del tributo ambientale TEFA

CAT.	DESCRIZIONE	Kd	TARI 2025 €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	8,25	2,970
2	Cinematografi e teatri	3,69	1,330
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	5,85	2,106
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	9,83	3,542
5	Stabilimenti balneari	7,80	2,811
6	Esposizioni, autosaloni	8,06	2,901
7	Alberghi con ristorante	18,68	6,728
8	Alberghi senza ristorante	14,25	5,132
9	Case di cura e riposo	14,43	5,197
10	Ospedali	12,60	4,538
11	Uffici, agenzie, studi professionali	15,45	5,564
12	Banche ed istituti di credito	10,40	3,745
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta..	14,85	5,349
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	19,83	7,142
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	12,00	4,322
16	Banchi di mercato beni durevoli	22,04	7,938
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	13,59	4,895
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro...	13,67	4,924
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	18,15	6,537
20	Attività industriali con capannoni di produzione	12,38	4,459
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	12,17	4,383
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	38,91	14,015
23	Mense, birrerie, amburgherie	83,55	30,092
24	Bar, caffè, pasticceria	24,75	8,914
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi ...	21,50	7,744
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,32	6,598
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,45	17,810
28	Ipermercati di generi misti	23,98	8,637
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,96	10,625
30	Discoteche, night club	25,20	9,076

RITENUTO CHE alla quota variabile delle Utenze Domestiche e non Domestiche si debbano applicare le seguenti ulteriori riduzioni tipiche ed atipiche finanziate dal Bilancio comunale come da tabella seguente:

RIDUZIONI TIPICHE ED ATIPICHE ANNO 2025

Cod_Rid	Anno	Sintetica Descr. Riduzione	Riduz. tipiche		Riduz. atipiche	
			% Rid. Q.F.	% Rid. Q.V.	% Rid. Q.F.	% Rid. Q.V.
1	2025	Unico occupante riduzione 30%	30,00%	30,00%		
2	2025	Ab. uso stagionale o discontinuo	20,00%	20,00%		
3	2025	Uso stagionale non abitativo	30,00%	30,00%		
4	2025	Cittadini italiani residenti estero	30,00%	30,00%		
5	2025	Agricoltori occupanti parte ab	0,00%	0,00%		
6	2025	Locale uso discontinuo o occasionale	20,00%	20,00%		
7	2025	Abitazioni agro zone non servite	60,00%	60,00%		
8	2025	Smaltimento rifiuti speciali	40,00%	40,00%		
9	2025	Riduzione UD parte variabile	0,00%	10,00%		
10	2025	Riduzione per produzione rifiuti	30,00%	30,00%		
11	2025	Riduzione per produzione rifiuti	20,00%	20,00%		
13	2025	Riduzioni per categoria 22	40,00%	40,00%		
14	2025	Riduzione AIRE 2/3 66%	66,00%	66,00%		
15	2025	Riduzione distanza dal punto di raccolta	5,00%	5,00%		
16	2025	Associazioni 40%	40,00%	40,00%		
17	2025	Riduzione categorie A13 p.fiss	15,03%	0,00%		
18	2025	Riduzione categoria A14 p. var	0,00%	61,05%		
19	2025	Riduzione categoria A17 p. fis	33,00%	33,00%		
20	2025	Riduzione categoria A22 p. fis.	37,00%	0,00%		
21	2025	Riduzione categoria A24 p. fis	33,00%	33,00%		
22	2025	Riduzione categoria A25 p. fis	22,85%	0,00%		
23	2025	Riduzione categoria A27 p. fis.	61,43%	0,00%		
24	2025	Riduzione categoria A22 p. var.	0,00%	70,00%		
25	2025	Riduzione categoria A27 p. var.	0,00%	50,00%		
26	2025	Riduzione per compostaggio domestico	0,00%	7,00%		
27	2025	Riduzione categoria UND ex COV	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%
28	2025	Riduzione categoria UD. ex COV	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%

- DI DARE ATTO CHE in ragione dell'istituzione delle citate componenti perequative verranno incluse e indicate in bolletta tali componenti da riscuotere come segue:
 - per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,10 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
 - con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,50 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
 - con riferimento alla componente Ur3, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 6,00 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- DI DARE ATTO che, la data di scadenza del versamento della TARI esclusivamente per l'annualità 2025 e fissata in n. 4 rate, come determinata dall'art. 16, comma 4, del Regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/04/2022:
 - Scadenza 1^ rata – 31.07.2025
 - Scadenza 2^ rata – 30.09.2025
 - Scadenza 3^ rata – 31.10.2025
 - Scadenza 4^ rata – 30.11.2025

DI DICHIARARE, con separata votazione con n.8 voti favorevoli e n.5 contrari (Delrio, Casula, Fiorentino, Sias, Roggio), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lg.vo n.267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 27**

Ufficio Proponente: **Ragioneria, Bilancio, Programmazione**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria, Bilancio, Programmazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2025

Il Responsabile di Settore

Cattari Nicolina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

SECHI FRANCESCO

(Il Presidente del Consiglio)

Cattari Nicolina

(Il Vice Segretario Generale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE.

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data all'Albo Pretorio On Line al n. del Registro (art. 124, T.U.E.L.)

Sorso, li

Cattari Nicolina

(Il Vice Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell'Albo Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal .

Sorso, li

Cattari Nicolina

(Il Vice Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 30/06/2025 poiché dichiarata immediatamente eseguibile. (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).

Sorso, li

Cattari Nicolina

(Il Vice Segretario Generale)
